



ORDINANZA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

REGISTRO GENERALE N. 367 IN DATA 23-09-2024

Oggetto: ampliamento dell'area pedonale di Piazza Perretta istituita all'interno della Zona a Traffico Limitato e contestuale istituzione di analoga disciplina in via Juvara.

Il Comandante

Premesso che, con:

1. deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2024 si è individuata piazza Perretta per la creazione di un'area pedonale urbana nell'ambito della Zona a traffico limitato;
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 18.09.2024 è stata delimitata quale area pedonale urbana, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, l'intera piazza Perretta e la via Juvara;

Premesso altresì che: con ordinanza dirigenziale n° 124 del 25.03.2024 sono stati individuati divieti, deroghe e modalità di circolazione dei veicoli nell'area pedonale di piazza Perretta, porzione antistante l'edificio già sede della filiale cittadina della Banca d'Italia, coincidente nella planimetria allegata al citato provvedimento;

Considerato che: alla luce dell'ampliamento dell'area pedonale di piazza Perretta con contestuale interdizione alla circolazione veicolare anche della via Juvara, occorre integrare la disciplina viabilistica esistente, garantendo l'accesso alle zone in narrativa ai veicoli a motore in servizio di emergenza e consentendo, altresì, ai titolari di posto auto privato, il cui unico accesso è da via Juvara, di raggiungerlo;

Visti:

- l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992.

Ravvisata la propria competenza ai sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 500 del 29.12.2023;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 85 del 29.12.2023;

Valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000 e dell'articolo 11 comma 2 del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

ORDINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Nell'intera area comprendente piazza Perretta e via Juvara, precisamente identificate nell'allegata planimetria, è vietata la circolazione (transito e sosta) di tutti i veicoli a motore, compresi i titolari del contrassegno di cui all'art. 381 d.p.r. 495/92, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno e disposta contestualmente la rimozione forzata in caso di inottemperanza. Fanno eccezione, per le sole esigenze d'accesso di pubblico interesse, esemplificativamente individuate in servizi di emergenza, raccolta pubblica dei rifiuti, mezzi per la pulizia meccanizzata delle aree e infine, per esigenze contingenti limitate e non continuative, previa specifica autorizzazione in termini di stretta necessità per la realizzazione di manifestazioni, mercatini a tema ed altre iniziative analoghe.
3. È in ogni caso vietato l'accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t o una lunghezza superiore a 7,00 m, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal Settore OO.PP. - Servizio Strade eventualmente corredata dalla presentazione di idonea polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni provocati alla pavimentazione lapidea.
4. È consentito ai titolari di posto auto privato, il cui unico accesso è da via Juvara, di raggiungerlo attraversando l'area pedonale della medesima via;
5. I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati ad accedere all'area pedonale dovranno circolare ad una velocità massima di 10 km/h.
6. Laddove consentite, per la fermata e la sosta trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4 e all'articolo 158, commi 1, lettere f), g), h), comma 2, lettere a), b), c), e), g), i) e comma 4 del vigente codice della strada.

PRECISA CHE

1. Le prescrizioni di cui sopra entreranno in vigore con l'installazione della segnaletica regolamentare a cura del Settore Opere Pubbliche - Sezione Segnaletica al quale è demandato anche di valutare il posizionamento di opportuni arredi urbani quali (panchine, fioriere et similia) al fine di ulteriore valorizzazione dell'area come statuito dalla Giunta Comunale.
2. Sono abrogati i provvedimenti o parti di essi in contrasto con l'attuale.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, agli altri Organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada - Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al personale del Comune di Como al quale siano state conferite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli ai sensi dell'art. 7, comma 132 e 133 legge 15.05.97 n. 127, di effettuare sistematici controlli per l'osservanza delle disposizioni adottate.

INFORMA CHE

la presente Ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e sarà inviata a mezzo e-mail a tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento è Commissario Capo di Polizia Locale dott.ssa Anna GRECO.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle seguenti forme:

1. al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio con le modalità previste della legge 06.12.1971, n.1034;
2. al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Il Comandante

Dott. Vincenzo Aiello

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.